

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO, ROMA, sez. I *quater*, 5655/2019

2. Nome del ricorrente: Pedrotti Matteo Francesco (C.F.: PDRMTF92P05D969F) e Lorenzo Liberati (C.F.: LBRLNZ88B26D403)

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

per l'impugnazione e per l'annullamento, previa misura monocratica da confermarsi alla successiva camera di consiglio considerando il prossimo corso di formazione del 29 agosto e, se del caso, per la declaratoria di nullità di tutti i provvedimenti già impugnati ed in particolare:

del decreto del Capo della polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13 agosto 2019, n.64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato e specificatamente dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione, nonché dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione, nonché dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente;

di ogni provvedimento o nota dell'Amministrazione allo stato non conosciuto e/o comunicato, tramite il quale l'Amministrazione ha determinato di non inserire parte ricorrente in posizione utile in graduatoria per la predetta convocazione sebbene in possesso del certificato di idoneità e nonostante il superamento di tutte le prove successive alla prova scritta;

dell'elenco dei convocati, pubblicato in data 16 luglio 2019, mediante il quale si è disposta la convocazione per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nei confronti dei candidati aventi un punteggio compreso tra 8,750 e 8,250;

nonché per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento, ove occorrer possa, degli atti precedentemente impugnati tramite il ricorso introduttivo ed il precedente ricorso per motivi aggiunti, ovvero:

del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19, pubblicato il 7 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, mediante il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;

dell'allegato 1 al succitato decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che elenca i soggetti *“in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio”*, nella parte in cui non comprende i ricorrenti ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;

dell'allegato 2 al succitato decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che elenca i soggetti *“per i quali è necessario accertare i suddetti requisiti”*, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;

dell'allegato 3 al succitato decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.1929 del 7 giugno 2019, che elenca i soggetti *“esclusi dalla procedura per aver superato il limite massimo di età prescritto, anche con l'elevazione massima di cui all'art. 2049 del codice dell'ordinamento militare”*, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;

del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/9691, pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato il 23 aprile 2019, ove esclude parte ricorrente dalla convocazione dei soggetti da sottoporre agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

degli Allegati n. 1 e 2 al Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/9691 che, nell'identificare gli aspiranti all'assunzione convocati, escludono parte ricorrente;

del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10982 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;

Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10983 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;

Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10984 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;

del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche nella parte in cui dispone che *“la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato”*, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;

della Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti *“in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio”*, nella parte in cui non comprende i ricorrenti ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;

della Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che elenca i soggetti *“esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare”* nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;

della Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti che *“non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'articolo 4”* nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;

del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 ove dispone l'emanazione di un successivo Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nonché del Decreto stesso seppur ad oggi non conosciuto, di convocazione dei soggetti interessati, *“ove in possesso dei suddetti requisiti”*, ai fini dell'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, nella parte in cui impedirà a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

dell'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante *“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”* convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti *“in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato*

codice dell'ordinamento militare" ed impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;
dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato*", nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;
del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686;
del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell'8 novembre 2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i nuovi requisiti legali;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto di parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica.

3.2. Sunto dei motivi di gravame del ricorso introduttivo ripreso dal ricorso per motivi aggiunti di seguito riportato:

1. Violazione degli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 Cost. Violazione del principio di imparzialità e di buona amministrazione. Violazione del principio di ragionevolezza, eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione. Manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione del principio della certezza del diritto e della normativa comunitaria in materia. Eccesso di potere, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio *tempus regit actum*. Violazione della direttiva 2000/78. Interpretazione costituzionalmente orientata o in via subordinata l'illegittimità dell'art. 6, comma 2 lett. b), del D.P.R. n. 335/82 e dell'art. 4 del Bando di concorso.

I.a La novella legislativa e la violazione dei principi costituzionali.

L'Amministrazione al fine di procedere all'assunzione dei 1851 allievi agenti, optava per lo scorrimento della graduatoria del 2017, escludendo il ricorrente nonostante sia collocato in posizione utile in graduatoria a seguito di un mutamento dei criteri selettivi successivo alla redazione della graduatoria.

Il decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, di indizione della nuova selezione, veniva adottato in attuazione dell'art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018 poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019; in ossequio a quanto ivi sancito, l'art. 3, comma 1 del bando dispone che l'Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, ovvero ad appurare che i candidati non abbiano superato i ventisei anni di età e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

La scelta amministrativa, tuttavia, non appare legittimata dal disposto legislativo di cui all'art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018 né, tanto meno, dal mero richiamo all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982. In ordine alla prima disposizione, l'art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018, appare lampante che si tratti di una c.d. legge-provvedimento che influisce a posteriori sulla posizione soggettiva del ricorrente.

La finalità dell'intervento legislativo è, dunque, soltanto quella acceleratoria, pienamente soddisfatta tramite lo strumento dello scorrimento della graduatoria in luogo dell'indizione di un nuovo concorso; nessun riferimento si coglie, allora, in merito alla scelta legislativa di modificare i requisiti di partecipazione alla selezione che resta dunque ingiustificata ed irragionevole rispetto al fine ultimo perseguito dal legislatore e chiaramente indicato nella disposizione.

Ne deriva che, la lesione di parte ricorrente è direttamente riconducibile alla norma primaria in questione la quale, ferma l'eventuale interpretazione *secundum constitutionem* cui l'On.le Giudicante addivenisse, ad avviso della scrivente difesa viola l'art. 3 Cost., autonomamente e in combinato disposto con gli artt. 51 e 97 Cost.; in assenza di una valida ragione giustificatrice, infatti, introduce un duplice limite - di età e per titolo

di studio – che incide su una graduatoria già formatasi, ancora valida ed efficace, dando vita ad una palese disparità di trattamento.

1.b. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al requisito dell'età nei ricorsi per l'accesso alle forze di polizia, per quanto nei casi sottoposti all'attenzione della Corte del Lussemburgo non si fosse in presenza di un requisito cambiato in corsa e di uno scorrimento di una graduatoria ancora vigente, così come nel caso di specie.

Orbene, la Corte ha stabilito che gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima. Ancor più recente è la pronuncia del 15 novembre 2016 (C-873/2016) la quale, pur sancendo in tal caso la legittimità della norma interna (che però prevedeva il limite ben più elevato di 35 anni ed era volta all'assunzione di agenti della Polizia in una zona particolarmente complessa, come la Comunità Autonoma dei Paesi Baschi), ha comunque stabilito che la disparità di trattamento può essere giustificata esclusivamente quando costituisca “*un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa*”, ribadendo che sia necessario che il requisito richiesto non sia sproporzionato.

Alla luce di tali pronunce, è palese come la novella legislativa sia lesiva dei principi sanciti dal diritto comunitario e, più specificatamente, della direttiva 78/2000.

1.c. Come già accennato i nuovi requisiti richiesti, oltre ad essere introdotti in una procedura in corso, prevedono anche delle deroghe e non sono previste per concorsi simili e ove il possesso di determinati requisiti fisici sono certamente necessari.

Quanto fin qui affermato in termini di irragionevolezza della scelta legislativa, risulta ancor più marcatamente dalla circostanza che il nuovo limite di età imposto allo scorrimento è derogabile per stessa previsione del legislatore.

Risulta pertanto evidente che detto parametro, proprio in quanto derogabile, non possa considerarsi un criterio oggettivo, ma mero elemento riconducibile ad una scelta del tutto discrezionale dell'organo disponente.

****Questione di legittimità costituzionale****

Solo qualora non sia possibile ritrovare nemmeno una interpretazione conforme ai principi fondamentali, allora quella norma dovrà essere espunta dall'ordinamento, trattandosi di una questione rilevante per parte ricorrente. In tal caso, la scrivente difesa ritiene che la questione debba essere rimessa al vaglio di legittimità del Giudice delle Leggi al fine di valutare la corrispondenza dell'art. 11, comma 2-bis, d. lgs n. 135/2018 convertito dalla legge n. 12/2019 nella parte in cui, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, prevede lo scorrimento della graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza – Capo della polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, per i soli soggetti in possesso “*dei requisiti di cui all'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare*”.

I.d. Inapplicabilità allo scorrimento del d.lgs. n. 95/2017.

Allo stesso tempo, anche il richiamo all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, non appare idoneo a legittimare la scelta amministrativa censurata in questa sede.

La norma in questione ha subito una modifica ad opera dal d.lgs. n. 95/2017 tramite cui, ai fini dell'assunzione nel ruolo in questione, il limite di età è stato abbassato ad anni 26 e il titolo di studio idoneo identificato nel diploma di scuola secondaria di secondo grado.

È seguita l'adozione, ad opera del Ministero dell'interno, del Decreto ministeriale 13 luglio 2018, n. 103, che all'art. 1 si limita a riportare il limite di età fissato normativamente. In altre parole attraverso gli atti impugnati ad oggi si fa scorrere la graduatoria del concorso bandito nell'anno 2017 con criteri nuovi e differenti da quelli previsti dal bando di concorso originario, attraverso una applicazione retroattiva della nuova normativa.

Bisogna allora chiedersi se una tale attività amministrativa sia corretta o meno.

La scelta legislativa prima, e la ministeriale poi, è stata quella di procedere all'assunzione mediante lo scorrimento di una graduatoria già stilata, quella afferente al concorso dei 1148 allievi agenti.

Appare lampante che la procedura di scorrimento di una graduatoria preesistente ed ancora valida rappresenta il fisiologico sviluppo della stessa procedura concorsuale da cui essa discende, atteso che per suo tramite la P.A. sceglie nuovi dipendenti attingendo ad un elenco già esistente e frutto di prove di concorso già esplicate nell'intento di assumere personalità dello stesso tipo e livello di quelli selezionati in precedenza; in caso contrario, infatti, avrebbe di certo optato per l'indizione di un nuovo concorso.

In tal senso allora, non può ammettersi una variazione sostanziale dei requisiti di partecipazione alla fase di scorrimento della graduatoria che intervenga in un momento successivo rispetto allo svolgimento della prova concorsuale da cui discende la graduatoria medesima. Il momento di determinazione e fissazione dei criteri per l'assunzione è, e deve permanere, quello di pubblicazione del bando di indizione del primo concorso atteso che solo in tal modo può considerarsi rispettato il principio di irretroattività della legge proprio perché, nel caso *de quo*, non trattasi di una nuova procedura concorsuale bensì della naturale prosecuzione di un precedente concorso. E solo con riferimento a quest'ultimo, pertanto, che può guardarsi per l'individuazione dei requisiti di assunzione nel ruolo per cui si concorre.

Secondo la prevalente giurisprudenza, inoltre, occorre fare riferimento alle norme legislative o secondarie vigenti alla data di approvazione del bando che devono essere applicate e le norme sopravvenienti non possono modificare i criteri dei concorsi già banditi, a meno che ciò non sia espressamente stabilito dalle norme stesse. Tale principio, che ha trovato espressione in molte decisioni amministrative (CdS, VI, 21.7.2010, n. 4791; CdS, VI, 12.6.2008, n. 2909; CGARS, 14.9.2007, n. 836; CdS, V, 21.9.2005, n. 4937; CdS, V, 5.10.2005, n. 5316; CdS, IV, 6.7.2004, n. 5018) può essere riassunto in estrema sintesi osservando che all'intero procedimento si applicano le regole in vigore al momento del suo inizio salvo che, ovviamente, la *lex specialis* e cioè il bando, non abbiano diversamente previsto e salva l'applicabilità delle norme meramente interpretative che formano un tutt'uno con la norma interpretata.

Ammettere il contrario significherebbe consentire una selezione che mai potrà considerarsi trasparente e comparativa, nonché basata esclusivamente sul merito, perché sprovvista di requisiti previamente e obiettivamente definiti, dunque, inidonea ad assicurare la rispondenza dell'Amministrazione pubblica ai principi della democrazia, dell'efficienza e dell'imparzialità.

Le Violazione del principio *tempus regit actum*.

D'altra parte, qualora l'art. 6 comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, così per come modificato nel 2017, avesse potuto ottenere automatica ed ordinaria applicazione nel caso di specie, il Legislatore non avrebbe avuto bisogno di intervenire imponendone il rispetto mediante l'art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018, poi convertito con legge 12/2019.

Ed è a questo punto che si coglie, forse in maniera più chiara e concreta, l'irragionevolezza della stessa disposizione normativa.

Il rispetto dei principi costituzionali e generali del diritto, tra cui in primis il principio *tempus regit actum*, comporta che i nuovi requisiti di età e titolo di studio per l'assunzione al ruolo in questione non avrebbero potuto subire una modifica in itinere. Adottando la normativa censurata, il legislatore non fa altro che confermare indirettamente tale assunto atteso che la disposizione appare rappresentare soltanto un mero tentativo di superare i limiti posti dal detto principio dando vita ad una disposizione inconciliabile col dettato costituzionale.

È proprio sul punto che occorre soffermarsi, rappresentando che la giurisprudenza, in questo suffragata dalla prevalente dottrina, ha da tempo elaborato ed applicato un criterio volto a garantire anche la *par condicio* delle persone coinvolte nel procedimento concorsuale. In sintesi, ha affermato il principio secondo il quale "*tempus regit actum*" non trova applicazione alle procedure concorsuali in corso al momento di entrata in vigore di nuove norme; ha ribadito che un concorso è interamente disciplinato dalle norme in vigore nel momento di inizio del relativo procedimento e, infine, ha chiarito che le norme sopravvenute nel corso della

procedura concorsuale possono trovare applicazione solo in caso di esplicita od implicita previsione di applicabilità ai procedimenti in corso.

Pertanto, le norme sopravvenienti per le quali non vi è un rinvio implicito nella *lex specialis*, non devono essere applicate ai concorsi già banditi, tranne il caso in cui non sia diversamente previsto dalle norme stesse.

I.e.1. Come poi chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 137/2009), qualora trattasi di norme-provvedimento, le norme sopravvenute risulterebbero ammissibili solo se rispettose del canone di ragionevolezza, oltre che del principio della tutela dell'affidamento dei candidati, principalmente garantiti attraverso il rispetto della *par condicio*.

Canone che lo stesso Giudice delle Leggi ritiene di “*applicare con particolare rigore affinché il ricorso a detto tipo di provvedimento non si risolva in una modalità per aggirare i principi di eguaglianza ed imparzialità*”. Ciò in quanto “*la mancata previsione di una riserva di amministrazione e la conseguente possibilità per il legislatore di svolgere un'attività a contenuto amministrativo, non può giungere fino a violare l'eguaglianza tra i cittadini*”.

Riportandosi alla fattispecie concreta, occorre sottolineare che, né dal testo della norma, né dai lavori preparatori della legge emerge la *ratio* giustificatrice del caso concreto, non risultando l'osservanza di criteri, obiettivi e trasparenti, nella scelta di modificare *ex post* i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi. Ne consegue il contrasto dell'art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 135/2018, convertito dalla legge 12/2019, con l'art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza nel suo significato di parità di trattamento.

In virtù di quanto fin qui sostenuto, a parere della scrivente difesa, il decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – appare privo di una legittimazione normativa per incostituzionalità dell'intervento legislativo censurato.

2. Contraddittorietà tra atti della pubblica amministrazione. Violazione del principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio tempus regit actum. Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio del merito. Eccesso di potere, disparità di trattamento. Violazione del d.lgs.n. 165/2001. Violazione del decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza – Capo della polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

2. I nuovi decreti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti.

Gli atti impugnati con motivi aggiunti sono lesivi in quanto non includono parte ricorrente che ha il punteggio utile ad essere convocato alle prove.

L'Amministrazione continua ad escludere parte ricorrente nonostante, come si evince testualmente dal decreto che ha disposto lo scorrimento, ha “*ritenuto necessario, alla luce degli accertamenti sinora espletati, procedere alla convocazione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del citato decreto del 13 marzo 2019, di un'ulteriore aliquota di aspiranti, al fine di assicurare la copertura dei 1851 allievi agenti*”.

È chiaro che tale comportamento sia viziato da eccesso di potere.

2.a Il decreto ministeriale impugnato e lo scorrimento della graduatoria.

In presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, ed ai fini della copertura di posti vacanti nell'ambito del pubblico impiego, l'Amministrazione ha facoltà di scegliere tra due alternative: indire un nuovo concorso da un lato, disporre lo scorrimento della graduatoria preesistente ed ancora valida dall'altro.

La norma di riferimento di cui all'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, difatti, garantisce all'Amministrazione una libertà decisionale, seppur nel rispetto della sancita preferenza per lo scorrimento della graduatoria ogniqualvolta le nuove professionalità necessarie per l'ente equivalgano a quelle presenti nelle graduatorie di cui trattasi. Riconosce dunque un *favor* per lo scorrimento, ma non preclude all'Amministrazione la possibilità di indire un nuovo concorso a patto che ne venga motivata la necessità.

Nel caso di specie, nell'individuare lo strumento con cui soddisfare l'esigenza di assunzione dell'individuato fabbisogno di 1851 Allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione competente propendeva per lo

scorrimento della graduatoria in luogo dell'indizione di un nuovo concorso, adottando a tal fine il decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019.

Come già esplicitato, nel concretizzare tale scelta, tuttavia, l'Amministrazione resistente tradisce la propria determinazione e si pone in contraddizione ed incoerenza con la scelta *ab origine* individuata perché, pur avendo optato per lo scorrimento di una graduatoria ancora valida ed efficace, non ha però mantenuto gli stessi requisiti di partecipazione previsti per il primo concorso da cui quella graduatoria scaturisce.

Come chiarito dal Giudice Amministrativo, la variazione è da considerarsi sostanziale quando incide sulle prove di esame e sui requisiti di partecipazione (*ex multis* Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1796, 9 aprile 2015).

I nuovi criteri di età e titolo di studio entrano nel merito di un concorso bandito nel 2017, acquisiscono così efficacia retroattiva ed introducono una significativa modifica della graduatoria, diversa e non coerente con la modalità concorsuale bandita.

Proprio in considerazione di tali fattori la scelta dell'Amministrazione appare ingiusta oltre che illogica. L'estromissione dal gruppo di coloro che hanno compiuto i 26 anni e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, non è per nulla coerente con le premesse adottate dalla PA in questione e tradisce la scelta di procedere allo scorrimento.

Né vale ad escluderne l'illegittimità la circostanza che il Decreto impugnato sia stato adottato in attuazione di una novella legislativa e che, pertanto, l'Amministrazione abbia proceduto nel senso sopra indicato per tener conto della Legge sopravvenuta.

L'operato dell'Amministrazione, dunque, *“indipendentemente dalle intenzioni sostanziali nella specie perseguite, non è stato corretto da un punto di vista formale e procedurale, atteso che la stessa avrebbe dovuto, semmai, tempestivamente intervenire in autotutela sulle previsioni illegittime della legge di concorso, ovvero, ricorrendone i presupposti, sull'intera procedura concorsuale”* (T.A.R. Catania, Sez. II, 4 marzo 2013, n. 684).

2.b La contraddittorietà nei confronti del bando del 2017.

La contraddittorietà dell'*agere* amministrativo in questa sede censurato appare ancor più marcata alla lettura del bando di concorso del maggio 2017.

La disposizione di cui al relativo art. 4 - *“requisiti di partecipazione”* – dopo aver definito tutti i criteri, tra gli altri, il limite di età ad anni trenta ed il diploma di scuola secondaria di primo grado, al comma terzo dispone che *“i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, escluso il requisito dell'età massima previsto al primo comma, lettera d) del presente articolo”*.

Dalla disposizione, due sono le deduzioni che possono estrarsi.

Anzitutto, l'attenzione si concentra sulla circostanza che il limite temporale entro cui devono mantenersi i requisiti di specie viene fissato *“alla data di immissione nel ruolo”*, disposizione dalla quale trapelano la *ratio* ed i principi di diritto seguiti dall'Amministrazione; questa infatti individua i requisiti concorsuali e li cristallizza sino all'effettiva assunzione in ruolo dei candidati. Il confine temporale dunque non attiene alla pubblicazione delle graduatorie bensì al momento in cui gli Agenti vengono assunti.

Riguardo il caso in questione, pertanto, può di certo ritenersi che l'art. 4, nella specie al comma 3, riferito oggettivamente alla graduatoria da cui il Ministero dell'Interno dichiara di attingere per la copertura dei nuovi 1.815 posti per Allievi agenti della Polizia di Stato, espliciti i propri effetti nell'intero triennio di vigenza della stessa e, dunque, estenda la sua portata anche alla procedura di assunzione indetta con Decreto del 13 marzo 2019, così che ad un'identità di graduatoria non possa che corrispondere un'identità di requisiti sino all'immissione in ruolo dei candidati meritevoli.

Tale assunto appare ancor più vero se ci si sofferma sul secondo periodo della disposizione in parola nella parte in cui blocca definitivamente, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, il requisito dell'età massima previsto da bando.

2.c Violazione del principio del legittimo affidamento.

A causa del mutamento dei requisiti di partecipazione, parte ricorrente, nonostante abbia partecipato alla precedente prova concorsuale e sia stato già esaminato con esito favorevole, si vede privata la possibilità di partecipare alla nuova selezione che attinge proprio dalla medesima graduatoria in cui si trova collocati in posizione utile per l'assunzione.

La scelta qui censurata non fa altro che tradire le aspettative e l'affidamento del ricorrente, privandolo delle dovute garanzie costituzionali.

Nello specifico, il legittimo affidamento è un principio strettamente correlato ai concetti di concretezza, buona fede ed auto responsabilità di matrice privatistica che, negli ultimi anni, hanno trovato sempre più applicazione nel campo del diritto amministrativo anche sotto la spinta del diritto comunitario; nel caso *de quo* l'affidamento sorge a seguito di un comportamento dell'Amministrazione che ha determinato una posizione di vantaggio in capo al ricorrente consistente nella presenza in una graduatoria valida per tre anni a cui, per legge, la PA doveva attingere ai fini dell'assunzione del nuovo contingente bandito.

2.d Violazione del principio del merito.

Com'è noto, l'art. 34 Cost., afferma il principio secondo il quale *“i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”*. Si tratta di una delle norme più importanti del disegno costituzionale di promozione sociale e umana perché, letto in combinato con il principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3, secondo comma, Cost, individua nella valorizzazione del merito uno dei più potenti motori del progresso individuale e sociale, ancor prima dell'accesso al mondo del lavoro, ossia al fondamento stesso dell'intero ordinamento repubblicano a norma degli artt. 1 e 4 Cost.

Così agendo la PA, in attuazione della norma di cui si è appena censurata la legittimità costituzionale, produce l'ulteriore violazione del principio del merito. Concretizza infatti una palese discriminazione, a scapito dei più meritevoli che, alla prova scritta cui si sottoposero insieme a tutti gli altri, totalizzarono i punteggi migliori.

Difatti, secondo la lettura combinata degli artt. 97 e 51, primo comma, Cost., il merito rappresenta uno dei criteri di distribuzione di risorse. Nel momento in cui il numero dei posti di pubblico impiegato è inferiore al numero di coloro che aspirano ad occuparli, è necessario procedere ad una selezione che va fatta su base meritocratica, quale strumento essenziale per assicurare efficacia ed efficienza della PA, eguaglianza ai cittadini ed equilibrio tra i poteri.

In questo senso si è espressa unanime giurisprudenza ritendendo che il rispetto del principio meritocratico è cardine di tutte le graduatorie. Secondo il Consiglio di Stato *“appare opportuno l'approfondimento da parte del Tribunale amministrativo del merito della causa, non apparendo prima facie infondati i rilievi svolti dall'appellante circa l'applicazione dei principi di cui alla decisione della Corte Costituzionale n. 302 del 2013 e la mancata utilizzazione del maggior punteggio conseguito dall'interessato, rispetto a candidati ammessi, nel corso di laurea oggetto della scelta subordinata”* (Cons. Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2014, n. 839; T.A.R. Lazio, Sez. III, 7 dicembre 2012, n. 4453).

Risulta *“palesamente illogico ed irrazionale un sistema che, di fatto, comporta una compressione del diritto dei più capaci e meritevoli a vantaggio di altri meno capaci e meritevoli, sulla base non già quindi di parametri di formazione e di preparazione – quali sono quelli acclarati da un determinato punteggio - ma del mero caso fortuito, derivato dal sistema delle opzioni”* (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 agosto 2006, n. 3051).

E' evidente, infatti, che, nella specie, proprio di soluzione irrazionale e illogica debba parlarsi, giacché tale deve ritenersi l'esclusione di parte ricorrente ottenuta da altri in posizione ad essa deteriore in graduatoria. *“Ogni diversa opzione (rispetto al punteggio), essendo fondata sulla base del mero dato casuale, risulta illegittima nonché suscettibile di poter determinare effetti aberranti, quali quello subito dalla ricorrente, postergata rispetto a candidati che hanno conseguito punteggi inferiori”* (T.A.R. Puglia, Bari, n. 3051/06 cit.).

Ne deriva l'ineludibile postulato secondo cui l'accesso al pubblico impiego avviene tramite una selezione fra gli aspiranti eseguita sulla base del merito dimostrato nelle prove d'esame.

Il rispetto del richiamato principio del merito, dunque, avrebbe imposto alla PA, e prima ancora al legislatore, di consentire a coloro che vantano detti punteggi di accedere alla selezione attuale invece di limitare loro la partecipazione a causa di nuovi criteri di età e titolo di studio non previsti all'epoca dello svolgimento della prova e che per nulla attengono al merito soggettivo.

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i candidati collocati nella finale graduatoria di merito ed i candidati idonei ([Scarica allegato](#)).

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 5655/2019) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R."

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. I quater del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 6242/2019 (SCARICA);